

Misura n.14: Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali - Indennità compensativa (articoli 15, lettera a) - 16)

⇒ *Scheda tecnica descrittiva della misura:*

- | | |
|---|---|
| 1. <u>Titolo della misura:</u> | Indennità compensativa |
| 2. <u>Asse:</u> | n. 3 |
| 3. <u>Durata:</u> | 6 anni (2001 – 2006) |
| 4. <u>Costo totale degli investimenti previsti:</u> | 30.360.000 EURO |
| 5. <u>Spesa pubblica totale:</u> | 30.360.000 EURO, pari al 100% dei costi totali |
| 6. <u>Cofinanziamento dell'Unione Europea:</u> | 15.180.000 EURO, pari al 50% dei costi totali |
| 7. <u>Aiuti di Stato supplementari:</u> | 23.713.000 EURO |
| 8. <u>Fondo interessato:</u> | FEOGA-Garanzia |
| 9. <u>Autorità responsabile:</u> | Provincia Autonoma di Bolzano |
| 10. <u>Ufficio responsabile della misura:</u> | Ufficio Fondo di struttura CEE in agricoltura |
| 11. <u>Beneficiari ultimi della misura:</u> | aziende agricole singole, imprenditori agricoli secondo l'articolo 2135 del codice civile |
| 12. <u>Obiettivi della misura:</u> | compensazione per le zone sottoposte a svantaggi naturali |
| 13. <u>Indicatori fisici della misura:</u> | - numero di indennità concesse: 42.000 (7.000/anno) |

⇒ *Descrizione sintetica del settore:*

Nel contesto alpino delle zone rurali provinciali sono presenti un gran numero di masi (aziende agricole) sparsi, singolarmente o in piccoli gruppi, circondati dai rispettivi coltivi. Tali aziende agricole costituiscono la proprietà aziendale e la dimora della popolazione rurale di montagna.

Il diligente e costante lavoro svolto dagli agricoltori delle zone montane, rappresentato dall'allevamento di bestiame, dalla lavorazione dei propri terreni, dallo sfalcio e pascolamento regolare dei prati e pascoli, dalle pratiche di buona regimazione delle acque superficiali e piovane, dalla cura dei boschi, svolge un ruolo fondamentale per quanto riguarda gli aspetti economici ed ecologici.

La presenza della popolazione rurale in alta montagna rappresenta pertanto una condizione imprescindibile non soltanto per la conservazione dell'ambiente, ma anche per l'economia delle zone rurali e dell'intera Provincia Autonoma di Bolzano.

⇒ *Analisi sintetica del settore:*

Le piccole dimensioni delle aziende agricole, assieme alla mancanza di reali alternative in campo agricolo, alla lontananza dai centri abitati ed alla mancanza o carenza delle infrastrutture di base capaci di garantire quanto meno un dignitoso tenore di vita alle popolazioni rurali di montagna, creando concretamente il rischio dell'esodo della popolazione e dell'abbandono delle zone più marginali della Provincia Autonoma di Bolzano. L'amministrazione provinciale intende limitare in ogni modo tale rischio, intervenendo attraverso il riconoscimento di uno svantaggio naturale che specialmente nelle zone montane limita notevolmente le possibilità di utilizzo delle terre e comporta un aumento dei costi di produzione non indifferente.

Queste limitazioni sono dovute:

- all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato
- all'esistenza di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale assai oneroso
- a una combinazione dei due fattori, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, ma la loro combinazione comporta uno svantaggio equivalente.

La Provincia Autonoma di Bolzano nel passato ha investito ingenti somme, anche sulla base di programmi di intervento comunitari cofinanziati dall'UE, per compensare questi svantaggi naturali. Con la presente misura si intende proseguire

⇒ *Obiettivi della misura:*

La misura consiste nella concessione di una indennità volta a compensare il basso reddito degli agricoltori delle zone svantaggiate, incoraggiandone la permanenza sul territorio. In questo modo si favorisce la presenza di una comunità rurale vitale in zone difficili, preservandole da un progressivo degrado mantenendo integri nel tempo i valori ambientali e culturali.

La presente misura prevede, ogni anno, il pagamento di un'indennità compensativa volta a migliorare il reddito degli agricoltori nelle zone interessate, ad assicurare ed incentivare il proseguimento dell'attività agricola, a mantenere un livello minimo di popolazione e a conservare l'ambiente nelle zone svantaggiate.

⇒ *Descrizione sintetica della misura:*

La presente misura ha una validità di 7 anni. Si tratta di una misura volta a compensare il svantaggio naturale per le aziende di montagna. Essa prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto. L'importo medio di tutte le indennità compensative concesse non supera il limite massimo di 200 € per ha.

Non è prevista nel presente Piano di Sviluppo Rurale l'attuazione dell'indennità compensativa per le zone provinciali sottoposte a vincoli ambientali.

⇒ *Modalità di concessione e di calcolo:*

Per poter beneficiare dell'indennità, l'agricoltore deve coltivare una superficie minima superiore a 2,0 ha e possedere almeno 1,0 UBA per tutta la durata in cui aderisce a tale programma. L'azienda agricola deve avere almeno 30 punti di svantaggio secondo lo schedario dei masi. Deve inoltre impegnarsi a proseguire un'attività agricola in una zona svantaggiata per almeno 5 anni a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa. Deve poi seguire una buona pratica agricola, utilizzando pratiche compatibili con la necessità di salvaguardare l'ambiente e di conservare lo spazio naturale, in particolare applicando sistemi di produzione agricola sostenibili.

Deleted: .

Si tratta di un'indennità per ettaro di superficie foraggera.

Per la valutazione dell'indennità compensativa vengono prese in considerazione solo le aziende nelle quali le sottostanti superfici danno la somma di almeno 2 ettari e dove viene tenuta almeno 1 UBA (unità di bestiame adulto):

- a) erbaio (proprietà e affitto) = (P + A)
- b) prato permanente (P + A)
- c) pascolo (P + A) x 0,4
- d) alpe (P + A) X 0,2
- e) giorni d'alpeggio : 360

Nel caso in cui l'unità di bestiame adulto (UBA) pascoli per 360 gg. su terreno comunale o frazionale soggetto ad uso civico, ai fini del computo dell'estensione, equivale ad un ettaro di superficie agricola utilizzata.

Il sopraccitato valore base non può superare il limite massimo di 20,0 ettari coltivati.

Il punteggio per gli svantaggi naturali conferiti ad ogni singola azienda viene calcolato come segue:

Per l'accesso al maso (43 punti mass.) vengono riconosciuti i seguenti punti:

- 0 punti = accessibile con camion (3 assi);
- 10 punti = accessibile con autovettura;
- 20 punti = accessibile con funivia o con trattore;
- 30 punti = non accessibile con mezzi di trasporto (distanza da una via di accesso 200 e più m o 20 m di dislivello),
- 33 punti = non accessibile con mezzi di trasporto (distanza da una via di accesso 2.000 e più m o 200 m di dislivello).

Punti supplementari:

- 3 punti =
 - a) periodo invernale: l'impraticabilità dell'accesso con pericolo di slavine o cumuli di neve (portata dal vento);
 - b) per la pendenza: più di 15%, per strade praticabili con autovetture, più di 20% per strade praticabili;
 - 5 punti = per trasbordo merci: necessità di trasbordo merci durante tutto l'anno in quanto l'edificio non è raggiungibile direttamente nemmeno dalla funivia;
- fino a 20 punti per distanze oltre 1 chilometro da un centro abitato.

Per la pendenza (65 punti mass.) viene riconosciuto il seguente punteggio:

a) da 0 – 15% pendenza	0 punti
b) da 16 – 25% pendenza	15 punti
c) da 26 - 40% pendenza	30 punti
d) da 41 - 60% pendenza	45 punti
e) oltre 60 % pendenza	60 punti

Per l'altitudine (45 punti mass.) vengono riconosciuti alle aziende i seguenti punteggi:

fino 500 m	0
fino 533 m	1
fino 566 m	2
fino 600 m	3
fino 633 m	4
fino 666 m	5
fino 700 m	6
fino 733 m	7
fino 766 m	8
fino 800 m	9
fino 833 m	10
fino 866 m	11
fino 900 m	12
fino 933 m	13
fino 966 m	14
fino 1000 m	15
fino 1033 m	16
fino 1066 m	17
fino 1100 m	18
fino 1133 m	19
fino 1166 m	20
fino 1200 m	21
fino 1233 m	22
fino 1266 m	23
fino 1300 m	24
fino 1333 m	25
fino 1366 m	26
fino 1400 m	27
fino 1433 m	28
fino 1466 m	29
fino 1500 m	30
fino 1533 m	31
fino 1566 m	32
fino 1600 m	33
fino 1633 m	34
fino 1666 m	35
fino 1700 m	36
fino 1733 m	37
fino 1766 m	38
fino 1800 m	39
fino 1833 m	40
fino 1866 m	41
fino 1900 m	42
fino 1933 m	43
fino 1966 m	44
oltre 1967 m	45

L'indennità compensativa per la singola azienda viene calcolata come segue:

a) aziende con oltre 65 punti nella scheda maso:

250 EURO – 170,87 EURO
Ha x {----- x (EP –Pmin1) + 170,87 EURO }
Pmax1 – Pmin1

Formatted: Font: Bold, Font color: Red

Formatted: Font: Bold, Font color: Red

Pmax1 : punti massimi teorici (151 punti)

Pmin1 : punti minimi (66 punti)

b) aziende da 30 a 65 punti:

$$ha \times \left\{ 50 \text{ EURO} + \left[(170 \text{ EURO} - 50 \text{ EURO}) \times \frac{EP - Pmin2}{Pmax2 - Pmin2} \times \left(1 + \frac{Pmax2 - EP}{Pmax2 - Pmin2} \times \text{corr.} \right) \right] \right\}$$

ha: numero di ettari

EP: il punteggio conferito alla singola azienda; (nel caso che aziende facciano capo allo stesso beneficiario, dei relativi punteggi viene fatta la media aritmetica)

Pmax2 : punti massimi teorici (65 punti)

Pmin2 : punti minimo (30 punti)

Corr : fattore di correzione, approvato con decreto del capo di ripartizione della ripartizione agricoltura.

Formatted: Font color: Red

I presupposti per l'ammissione delle domande di contributo vengono esaminati ed accertati dagli uffici dell'Assessorato all'Agricoltura.

⇒ *Tipologia degli interventi previsti:*

Indennità compensativa prevista dall'art.13, lettera a) del Reg.(CE) n.1257/99. L'Amministrazione provinciale non intende attuare la misura dell'indennità compensativa di cui alla lettera b) dell'art.13 del Reg.(CE) n.1257/99.

⇒ *Beneficiari ultimi della misura:*

Aziende agricole singole, imprenditori agricoli secondo l'art.2135 del codice civile.

⇒ *Requisiti per la concessione degli aiuti (vedi anche modalità di calcolo):*

Il richiedente deve:

- lavorare almeno 2 ha di superficie agricola e allevare almeno 1 UBA per tutta la durata dell'anno
- avere almeno 30 punti di svantaggio nella scheda maso
- rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali con riferimento al codice di buona pratica agricola

⇒ *Buona pratica agricola:*

▪ Definizione della BPA:

La descrizione della BPA è riportata nell'allegato al presente PSR, a cui si rimanda. Si precisa che anche per la BPA valgono i riferimenti normativi comunitari riportati nell'allegato alla misura n.1 del presente PSR.

Formatted: Indent: Left: 0,25", Tabs: Not at 0,5"

▪ Verifica della BPA:

Le modalità di verifica della conduzione aziendale nelle zone svantaggiate secondo le norme stabilite con la normale BPA sono qui di seguito descritte. Verranno verificati, in occasione dei sopralluoghi in azienda, eseguiti su un campione pari ad almeno il 5% delle domande, i seguenti parametri:

Formatted: Indent: Left: 0,25", Tabs: Not at 0,5"

- Verifica dell'impegno da parte dell'agricoltore a mantenere per almeno 5 anni l'attività agricola;

Formatted: Indent: Left: 0,74", Tabs: Not at 0,99"

- Verifica del rispetto da parte dell'agricoltore delle norme stabilite nella Buona Pratica Agricola;
- Verifica della presenza di almeno 1,0 UBA (in media) per tutto l'anno sul maso;
- Adeguato dimensionamento delle concimaie e vasche per liquami aziendali, come definito dalla BPA di cui all'allegato 6;
- Rispetto dell'epoca prevista per lo spargimento delle deiezioni animali, come definito dalla BPA di cui all'allegato 6;
- Effettuazione dello sfalcio e raccolta del prodotto per i prati stabili.

⇒ *Impatto economico della misura:*

Oltre ai vantaggi prettamente economici individuabili a livello della singola azienda beneficiaria del premio, assume rilevante importanza l'impatto economico – peraltro difficilmente quantificabile – che la permanenza degli agricoltori sui loro masi e la coltivazione dei fondi agricoli esercita su tutti i settori direttamente o indirettamente collegati con l'agricoltura.

Va infine considerato l'aspetto forse più importante, anche se non direttamente quantificabile in termini monetari, rappresentato dal fatto che i benefici derivanti dalla continua e corretta gestione del patrimonio ambientale costituisce un vantaggio sicuramente rilevante per l'intera collettività, che si traduce in un miglioramento delle condizioni della vita sotto diversi punti di vista: economico, sociale, sanitario, ecologico.

⇒ *Impatto ambientale della misura:*

Si può affermare che tale misura contribuisce a favorire il mantenimento dell'agricoltura di montagna.

⇒ *Percentuale di finanziamento totale prevista:*

50% dei costi totali: UE;

50% dei costi totali: Stato.

Per la misura n.14 sono inoltre previsti aiuti erogati direttamente dalla Provincia Autonoma di Bolzano con mezzi propri (vedi punto XII, Aiuti di Stato supplementari).

⇒ *Zona geografica interessata (modulazione territoriale degli interventi):*

La misura si applica orizzontalmente nelle zone svantaggiate di tutto il territorio provinciale, riservando una quota dei finanziamenti previsti alle nuove zone dell'obiettivo 2. Le zone svantaggiate di cui sopra sono quelle individuate dalla Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 75/268/CEE del 28 aprile 1975.

Le superfici situate sul territorio nazionale nelle Regioni e Province confinanti con la Provincia Autonoma di Bolzano possono beneficiare dell'indennità compensativa prevista dalla Misura n.13 del presente PSR a condizione che:

- a) le superfici stesse facciano parte di un'azienda agricola la cui sede aziendale si trova entro i confini della Provincia Autonoma di Bolzano
- b) la Provincia Autonoma di Bolzano abbia preventivamente stipulato un accordo in tal senso con la Regione o Provincia confinante; tale accordo deve prevedere anche le modalità di esecuzione dei controlli atti ad evitare una doppia liquidazione dell'aiuto per la stessa superficie.

Le superfici situate al di fuori del territorio nazionale possono eventualmente essere ammesse al premio tramite una convenzione col paese confinante.

▲ *Procedura amministrativa prevista nella fase di attuazione della misura:*

Responsabile amministrativo della misura:

L'ufficio responsabile dell'attuazione della misura è l'Ufficio fondi di struttura CEE nell'agricoltura della Ripartizione Agricoltura.

Informazione e pubblicità:

Viene assicurata attraverso i seguenti canali:

- pubblicazioni curate direttamente dall'Amministrazione provinciale
- stampa, radio e televisione
- consulenza ed assistenza tecnica specifica, curata direttamente dall'Amministrazione provinciale ("Gruppo di consulenza per l'agricoltura di montagna")
- coinvolgimento delle Organizzazioni professionali (Unione Agricoltori e Coltivatori diretti provinciali, Federazione provinciale Coltivatori diretti, Federazioni provinciali allevatori).

Criteri di ammissibilità

L'ammissibilità delle domande è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dal regolamento CE n. 1257/99 e dai singoli interventi della presente misura.

Formatted: Indent: Left: 0,25", Tabs: 0,25", List tab + Not at 0,5"

Formatted: Font: Times New Roman

Formatted: Footer

Modalità di presentazione delle domande

La domanda di premio viene compilata dai beneficiari finali, che si avvalgono dell'assistenza fornita dalle Stazioni Forestali e delle Organizzazioni professionali.

La domanda comprende la modulistica bilingue e gli allegati sottoindicati:

- modulo – base fornito dall'Organismo Pagatore
- documentazione catastale relativa all'intera superficie dell'azienda (foglio di possesso, dichiarazione di variazione di coltura)
- eventuale contratto di affitto o autocertificazione per i terreni condotti in affitto
- eventuale autocertificazione per i terreni in proprietà e/o usufrutto

Iter di approvazione delle singole domande

Istruttoria

L'istruttoria della domanda viene affidata all'Ufficio responsabile dell'iter amministrativo per ogni singola tipologia d'intervento.

L'Ufficio istruttore esegue le seguenti operazioni:

- verifica la presenza e la corretta compilazione di tutta la documentazione richiesta, sollecitando eventualmente il richiedente a fornire la parte mancante entro un termine fissato
- procede al caricamento dei dati nell'apposita procedura informatizzata
- verifica l'apposita lista di controllo delle anomalie, che provvede a sanare correggendo d'ufficio gli errori formali e richiedendo all'interessato eventuali integrazioni di documentazione o chiarimenti, assegnando al destinatario un termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena il respingimento della domanda
- predispone la documentazione relativa alle domande facenti parte del campione da sottoporre a sopralluogo
- dispone l'esecuzione dei sopralluoghi a carico delle domande estratte a campione (minimo 5%)
- provvede a sospendere le domande che presentino anomalie non ancora risolte o che non siano state firmate
- provvede a respingere le domande che presentino anomalie non risolvibili o che non siano state firmate
- se necessario, richiede la convocazione dell'apposita Commissione per la soluzione dei casi di dubbia interpretazione
- verifica l'elenco di liquidazione, controllando la corrispondenza tra i dati in essa indicati e quelli di ogni singola domanda ammessa a premio, correggendo gli eventuali errori
- verifica l'elenco delle domande respinte
- accerta, sulla base di apposite liste di controllo fornite dalla procedura informatizzata, che per ogni singola domanda sia stata completata l'istruttoria (domanda liquidata oppure respinta)
- trasmette al coordinatore gli elenchi definitivi di liquidazione e delle domande respinte
- archivia le liste di controllo e tutte le domande con i relativi allegati.

Il Coordinatore esegue le seguenti operazioni:

- verifica la corretta applicazione della procedura da parte degli Uffici istruttori
- predispone gli elenchi cartacei, il relativo supporto magnetico e le copie cartacee delle domande e ne cura l'invio all'Organismo Pagatore riconosciuto per la Provincia Autonoma di Bolzano
- predispone la delibera con la quale la Giunta provinciale approva le liste di liquidazione e l'elenco delle domande respinte
- trasmette le liste di liquidazione all'Organismo Pagatore riconosciuto per la Provincia Autonoma di Bolzano, la quale ne cura il pagamento ai singoli beneficiari finali
- archivia le liste di liquidazione e quelle delle domande respinte, nonché le relative Delibere di approvazione.

Descrizione dei metodi di controllo

Ogni singola domanda è gestita mediante un'apposita procedura informatizzata che permette di ricostruirne in ogni momento la storia e la posizione.

I controlli sono eseguiti secondo le modalità previste dal Decreto ministeriale 27 marzo 1998, n. 159 e comprendono:

controlli amministrativi:

vengono eseguiti sulla totalità delle domande mediante apposite liste delle anomalie.

Sono soggetti a controllo:

- presenza e congruità dei dati anagrafici

- presenza e congruità di tutti i dati specifici richiesti
- presenza di domande doppie a carico di uno stesso nominativo o di una stessa azienda
- presenza dei presupposti specifici per accedere ai diversi interventi
- presenza di particelle fondiari doppie
- presenza della conferma annuale

sopralluoghi in azienda:

vengono eseguiti su un campione pari ad almeno il 5% delle domande.

Sono soggetti a controllo:

- le superfici
- il rispetto degli impegni specifici.

I risultati del sopralluogo sono riportati in apposito verbale, firmato dal personale incaricato del controllo.

Deleted: apposito

Sanzioni:

Per questa misura si fa riferimento alle disposizioni CEE, dello stato e della Provincia Autonoma di Bolzano